

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTE RINALDO

Provincia di Fermo

Repertorio n. ____/2025

Contratto di appalto dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla

direzione lavori, contabilità e liquidazione, dell'intervento denominato

“RIPARAZIONE DANNI SISMA PALAZZO GIUSTINIANI” – SISMA 2016.

CUP: H34B18000010001 – CUI: L00396470445202200001 - CIG: _____

Valore del contratto € _____ oltre CNPAIA e IVA ai sensi di legge.

L'anno duemilaventicinque, il giorno __, del mese di agosto (__/__/2025), nella residenza comunale, avanti a me, _____, Segretario Generale del Comune intestato, abilitato *ex lege* a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, in virtù dei poteri a me conferiti ai sensi dell'art. 97, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente comparsi i signori:

a) _____, nato a _____ () il __/__/__, C.F. _____, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica giusto Decreto del Sindaco n. __ del __/__/2025, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monte Rinaldo, con sede in via Borgo Nuovo n. 16, a Monte Rinaldo (FM), C.F. e P.I. 00396470445, che di seguito nel presente atto viene denominato anche “Committente”.

b) _____, nato a _____ () il __/__/__, C.F. _____, nella sua qualità di libero professionista, di seguito nel presente atto denominato anche “Affidatario”;

Della identità personale e piena capacità delle parti sopra costituite io ufficiale rogante sono personalmente certo. Di comune accordo e con il mio consenso, le parti rinunciano

all'assistenza di testimoni. I predetti componenti mi chiedono di ricevere il presente atto premettendo quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 109 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato l'elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché sono state emanate le disposizioni organizzative e definite le procedure di semplificazione per l'accelerazione della ricostruzione pubblica;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 06/03/2024, relativamente al sopra citato intervento, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal RTP costituito da:
 - Studio Associato di Ingegneria Angeletti Antolini in qualità di mandatario con studio a Macerata;
 - Arch. Michele Schiavoni in qualità di mandante con studio a Macerata;
 - Ing. Alessio Trapè in qualità di mandante con studio a Macerata;
 - Adriana Malpiedi in qualità di mandante con studio a Cessapalombo (MC);
 - Ing. Daljit Singh, in qualità di mandante (giovane professionista), collaboratore dello Studio Associato di Ingegneria Angeletti Antolini;
- con Decreto del Direttore del Dipartimento USR n. 2158 del 03/04/2024 è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto – CUP: E34B18000010001 ed è stata determinata e concessa al Comune di Monte Rinaldo, in qualità di soggetto attuatore, la somma complessiva di € 2.200.000,00;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. ___ del ___/___/2025 è stata avviata una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria inerenti la direzione dei lavori, contabilità e liquidazione relativi all'intervento O.C.S.R. n. 109/2020 e s.m.i. (ex n. 56/2018) – “Riparazione danni sisma Palazzo Giustiniani” – Sisma 2016 – CUP: H34B18000010001 – CUI:

L00396470445202200001, mediante procedura aperta ed art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per le motivazioni indicate nella medesima Determina a contrarre e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione individuati nella determina stessa e nel capitolato;

- nella sopra citata determina a contrarre è stato stabilito l'importo complessivo stimato dei servizi di che trattasi in € 71.210,35, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, comprensivo dei compensi, delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili, per il 65% (€ 46.286,73) non soggetto a ribasso e per il restante 35% (€ 24.923,62) assoggettato a ribasso;

la medesima determina ha attribuito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in esame, in forza della convenzione tra detta Provincia ed il Comune di Monte Rinaldo stipulata in data 05/05/2025;

- al progetto è stato attribuito il Codice Unico Progetto (CUP) H34B18000010001;
- con Determina n. __/__/2025 del Dirigente del Servizio I Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo è stato dato avvio alla procedura selettiva per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'appalto in oggetto e si è stabilito, tra l'altro, di:

- avviare per conto del Comune di Monte Rinaldo, come disposto dal Responsabile dell'Area Tecnica con determinazione a contrattare n. __/__/2025, la selezione per l'affidamento dei **“Servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla direzione lavori, contabilità e liquidazione, dell'intervento denominato “RIPARAZIONE DANNI SISMA PALAZZO GIUSTINIANI” SISMA 2016 CUP: E34B18000010001**, dell'importo a base di gara di € 71.210,35, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, comprensivo dei compensi, delle spese e degli oneri

accessori, fissi e variabili, per il 65% (€ 46.286,73) non soggetto a ribasso e per il restante 35% (€ 24.923,62) assoggettato a ribasso mediante procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- di dare atto che in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.07 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara:
 - di approvare i documenti necessari per l'espletamento della procedura selettiva (bando di gara ed i suoi allegati) e di provvedere alla pubblicazione degli atti di gara con le modalità previste dalla normativa;
 - di dare atto che la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno __/__/____, ore _____ e quelle di apertura delle offerte alle ore _____ dello stesso giorno;
- in seguito allo svolgimento della gara, con determinazione del Dirigente del Servizio I Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo n. __/____ del __/__/____ è stato disposto, previa positiva conclusione della verifica dei requisiti autodichiarati, di aggiudicare in maniera definitiva ed efficace, l'appalto dei "Servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla direzione lavori, contabilità e liquidazione, dell'intervento denominato "RIPARAZIONE DANNI SISMA PALAZZO GIUSTINIANI" SISMA 2016 CUP: E34B18000010001- CIG: _____ per conto del Comune di Monte Rinaldo, al seguente professionista:
- _____, con sede a _____ in Via _____ n. __, Cod. Fisc. e

P.IVA _____;

alle condizioni offerte in sede di procedura selettiva e per un importo contrattuale di € _____ oltre CNPAIA e IVA di legge, giusto ribasso percentuale del __, __ % offerto in sede di gara applicato all'importo soggetto a ribasso di € 24.923,62 (pari al 35% dell'importo complessivo);

- con Determina n. __/__/ del __/__/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monte Rinaldo è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva ed efficace intervenuta con la predetta determinazione del Dirigente del Servizio I Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo;

- il professionista incaricato _____ ha costituito la garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'importo garantito di € _____ a mezzo polizza fidejussoria n. _____ emessa in data __/__/2025, dalla società _____ (iscritta all'Albo IVASS con codice _____), agenzia di _____, nell'interesse dell'Appaltatore ed a favore del Committente, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assunte dall'Appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;

- il professionista come sopra incaricato dichiara altresì di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'affidamento e nell'intesa che la premessa e gli allegati formino parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'Ente Committente COMUNE DI MONTE RINALDO, nella persona di _____, affida al professionista _____, con sede in _____ () in Via _____ n. ____, c.f. e p.iva _____, che accetta, l'appalto relativo ai Servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla direzione lavori, contabilità e liquidazione, dell'intervento denominato "Riparazione danni sisma Palazzo Giustiniani" nel Comune di Monte Rinaldo, sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n. 22 del 06/03/2024, CUP: H34B18000010001 e CIG: _____, in seguito all'aggiudicazione della gara d'appalto dichiarata in data __/__/2025 con Determinazione del Dirigente del Servizio I Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo n. __/__, e secondo quanto di seguito ulteriormente dettagliato;
2. L'Ente Committente conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:
 - Direzione dei lavori, contabilità e liquidazione;
3. Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 "Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all'Architettura e all'Ingegneria (DM 17/06/2016 e del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i." che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
4. L'Appaltatore è obbligato, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dal Committente o accordo risultante da apposito verbale, ad ottemperare alle disposizioni del RUP;
5. La prestazione di direzione lavori, contabilità e liquidazione nonché assistenza al collaudo,

deve garantire l'assolvimento di tutte le attività, i compiti e le funzioni di cui agli artt. 114 comma 3 e seguenti e Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal decreto attuativo D.M. 49 del 7 marzo 2018, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 22 del D.M. 154/2017.

6. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento ed esecuzione delle prestazioni.

Art. 2 – Modalità di determinazione dei corrispettivi. Importo del contratto.

1. Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'allegato I.13 del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all'Architettura e all'Ingegneria (D.M. 17/06/2016 e D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)" e riepilogato nel seguente quadro sinottico:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
ESECUZIONE DEI LAVORI	71.210,35 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)	71.210,35 €
di cui Spese K = 5,00%	3.390,97 €

2. I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra (per una quota pari al 35%) sono stati posti a base di gara per l'importo di € 24.923,62 e sono ridotti del ____% giusto ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore.

3. Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è pertanto fissato in € _____ oltre CNPAIA ed Iva ai sensi di legge, salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento

dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 " Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all'Architettura e all'Ingegneria (D.M. 17/06/2016 e D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)".

Art. 3 – Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi.

1. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
2. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.
3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 3bis – Revisione dei prezzi.

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.

Art. 4 – Oneri a carico del Committente

1. Il Committente si impegna a trasmettere all'Appaltatore, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente al progetto esecutivo come approvato con atto della Giunta Comunale n. 22/2024.
2. Il Committente s'impegna inoltre a:
 - convocare le necessarie riunioni di coordinamento con i progettisti;

- mettere a disposizione dell'Appaltatore il progetto esecutivo approvato;
 - garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.
3. La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5 – Oneri a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, la L. n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il corrispettivo per tutta l'attività dell'Appaltatore è quello determinato in gara, in base al provvedimento di aggiudicazione. Esso è immutabile ed onnicomprensivo, fatto salvo quanto specificato nei precedenti articoli 2, 3 e 3bis. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente Committente.
3. Resta fermo il rispetto delle tempistiche stabilite dal Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale.
4. L'Appaltatore è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i..
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del

pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

6. L'Appaltatore è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente comma 7 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Progetto e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente Committente per la realizzazione dell'intervento. L'Appaltatore è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

7. L'Appaltatore accetta espressamente:

- che tutte le spese, ivi comprese quelle accessorie di cui all'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016, sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
- non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 dell'Allegato alla legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'Allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

8. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, l'Appaltatore si impegna a:

- a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in

almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b) e una copia con le modalità di cui alla lettera c);

- a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, nel caso in cui siano insorte modifiche durante l'esecuzione dei lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91, c. 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b).

Art. 6 – Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe

1. L'Appaltatore, per l'espletamento delle prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, liquidazione e CRE/Collaudi), si impegna a rispettare le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti nei termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.
2. Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 7 - Penali

1. Qualora l'Appaltatore non rispetti gli adempimenti stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.
2. In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Appaltatore, verrà applicata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
1. Il ritardo in fase di esecuzione, comporta la penale nella misura di cui al comma precedente, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

- in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 6.
2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale del 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
 3. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, l'Ente Committente può procedere alla risoluzione del contratto.
 4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente Committente.
 5. Ai sensi dell'art. 121, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente Committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del progetto, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 8 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato in base agli stati di avanzamento dei lavori, con liquidazioni proporzionali alle prestazioni

eseguite, regolarmente approvate (approvazione dei SAL), previa emissione di relativo certificato di pagamento e verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore nei confronti dell'INARCASSA.

2. Alla presente procedura non si applica la disciplina sull'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice dei Contratti, poiché il servizio in oggetto non comporta costi significativi a carico del professionista nella fase iniziale. Si tratta infatti di un'attività di natura esecutiva, non connessa a forniture di materiali né a rilevanti anticipi economici. Inoltre, considerata la specificità dell'incarico – Direzione Lavori – i compensi possono essere liquidati per stati di avanzamento, in coerenza con il cronoprogramma contrattuale, assicurando così una regolare remunerazione senza necessità di anticipazione (rif. Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3195 Data emissione: 30/01/2025).

Art. 9 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di conseguenza i pagamenti saranno effettuati esclusivamente, pena la nullità assoluta del presente contratto, mediante accredito sui seguenti conti correnti bancari o postali:

a) IBAN _____ aperto presso _____, filiale di _____, _____ n. __ (____), i cui soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto sono:

- _____, nato a _____ il __/__/____, residente in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, in qualità di _____;

- _____, nato a _____ il __/__/____, residente in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, in qualità di _____;

- fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di comunicare per iscritto, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro apertura, gli estremi identificativi di un diverso conto corrente bancario e/o postale su cui si procederà ad effettuare i pagamenti.
2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Committente, il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità in merito ai pagamenti relativi al presente appalto.
 3. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'Appaltatore o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.
 4. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed essere intestate al Comune di Monte Rinaldo, con sede in Borgo Nuovo n. 16, C.F. e P.I. 00396470445, codice unico per la fatturazione elettronica _____.
 5. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 3 della riferita Legge n. 136/2010.

Art. 10 - Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del Committente

1. È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Appaltatore si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali. In tale ultimo caso, compete all'Appaltatore il corrispettivo per la sola

prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

2. Il Committente, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Appaltatore il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
3. Valgono le ulteriori cause di risoluzione previste dalla legge vigente, compreso quanto previsto all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 2 del DPR 62/2013.
4. La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 11 - Cauzione definitiva e Responsabilità Civile Professionale

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, prima della stipula l'Appaltatore ha prodotto all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. emessa dalla società _____ (iscritta all'Albo IVASS con codice _____), agenzia di _____, per l'importo garantito di € _____ a mezzo polizza fidejussoria n. _____ emessa in data __2025, e successive appendici nn. 1 e 2 del ____2025, secondo gli schemi tipo di cui al DM 193/2022.

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
3. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. L'Appaltatore è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 31, comma 4, dell'allegato I.07 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. 138/2011, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile professionale.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 119, c. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Art. 13 - Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art. 6 ovvero di circostanza ostative di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello stesso Codice Antimafia.
2. Il Comune si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
3. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti ai

sensi dell'art. 96, c. 12, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Art. 14 – Domicilio dell'Appaltatore

1. Agli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede di _____ (___), in Via _____ n. __, obbligandosi ad informare il Committente di ogni variazione. In difetto, il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede del Committente.
2. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore o ai Direttori Tecnici si considererà fatta personalmente al titolare dell'appalto. L'indirizzo PEC del Committente è: comune.monterinaldo@emarche.it. L'indirizzo PEC dell'Appaltatore dove inviare tutte le comunicazioni ufficiali è: _____@_____.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente.
2. L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, conformemente alla vigente normativa in merito (Direttiva UE 679/2016 e legislazione nazionale di recepimento, cui si fa integrale rinvio), per le finalità di gestione del rapporto contrattuale e per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla legge, ivi compresi quelli alla pubblicazione e diffusione richiesti dalla normativa sulla Trasparenza (D.Lgs. 33/2013), ed inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi della citata normativa, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.
3. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monte Rinaldo, corrente in

Monte Rinaldo, via Borgo Nuovo n. 16. Il DPO è _____, corrente in _____, Via _____.

4. Ulteriori informazioni in merito sono rilevabili al sito istituzionale: <https://www.comune.monterinaldo.fm.it>.
5. L'Appaltatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

Art. 16 - Spese di contratto, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico del Committente.
2. Sono altresì a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 17 – Assenza conflitti di interesse. Codice di comportamento.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16.04.13, il Responsabile Unico del Progetto, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ed il Titolare della ditta Appaltatrice dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto altre utilità dalla medesima ditta Appaltatrice.
2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 53, co. 16 ter, D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Ente Committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Ente Committente e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma.

3. Lo stesso _____ dichiara di non avere avuto rapporti di natura privatistica con il firmatario del presente contratto nel biennio precedente alla presente stipula (art.14, D.P.R. n. 62/2013) e che non esistono relazioni di parentela o affinità tra egli, i propri dipendenti ed i soggetti facenti parte dell'Appaltatore, dichiarando altresì di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.
4. Trova altresì applicazione l'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e pertanto l'Appaltatore si obbliga a rispettare, per quanto compatibile, il codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2023.
5. L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a rispettare, per quanto compatibile, anche il codice di comportamento del Comune di Monte Rinaldo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 04/10/2023 e debitamente pubblicato in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, del sito istituzionale.

Art. 18 - Disposizioni regolatrici del contratto

1. L'appalto viene sottoscritto dall'Ente Committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che, anche se

non vengono materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Elaborato 1 "Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all’Architettura e all’Ingegneria (DM 17/06/2016 e D.Gl. n. 36/2023 e s.m.i.)";
 - Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 22 del 06/03/2024;
2. Tutti gli allegati al presente contratto, sebbene formino parte integrante e sostanziale dello stesso, non vengono materialmente allegati.

Art. 19 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal "Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all’Architettura e all’Ingegneria (DM 17/06/2016 e D.Gl. n. 36/2023 e s.m.i.)" e dal presente contratto, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente e con particolare riferimento al Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e nei suoi Allegati, alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche e che dovessero essere emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.
2. Essendo il presente incarico inerente ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, l’Appaltatore, per tutta la durata dell’incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l’esecuzione dell’incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli

albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 189/2016.

3. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017, e l'Accorso di Alta Sorveglianza sottoscritto il 21/07/2023 da parte dell'Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare, il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.
4. L'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

5. Le clausole di cui al precedente paragrafo, dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, che trovano corrispondenza nell'art. 119, comma 3, lettere a) e d), del D.Lgs. 36/2023 e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.
6. L'Appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:
 - Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
 - Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3);
 - Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1, comma 3);
 - Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per

qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1, commi 4 e 6);

- Impegno ad inserire nei propri contratti - ed a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo;
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2, commi 4 e 5);
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3, comma 1);
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3, comma 2);
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente

estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3, comma 2);

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3; comma 2);
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lett. a);
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lett. a);
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6, comma 1, del Protocollo (art. 6, comma 2, lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lett. b);
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola

che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dalla Legge n. 52/1991, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6, comma 2, lett. c);

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7, comma 2, lett. a);
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lett. b);
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7, comma 2, lett. c);
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di

comportamento dei dipendenti dell'Ente committente per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto all'art. 23, commi 4 e 5.

Art. 20 – Controversie e foro competente

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 210 e 212 del D.Lgs. 36/2023, tutte le controversie tra il Committente e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Fermo.
2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, ricevuto e letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dagli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n.36/2023, in modalità elettronica, a mezzo di supporto informatico avente caratteristiche di integrità e di immutabilità. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 37 (trentasette) pagine a video, compresa la presente, oltre le firme.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che il certificato di firma elettronica utilizzato è valido e conforme al disposto dell'art. 1, co. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Appaltatore

Legale Rappresentante

F.to

Committente Comune di Monte Rinaldo

Responsabile dell'Area Tecnica

F.to

Il Segretario Comunale

F.to